



**Comune
di Bologna**

DC/PRO/2024/4

Pg.n. 425074/2024

Repertorio n. DC/2024/48

Data seduta: 24/06/2024

Data inizio vigore: 11/07/2024

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI, LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI E DI ALTRI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE

Indice

TITOLO I – GENERALITÀ.....	3
ART. 1 – FINALITÀ.....	3
ART. 2 - OGGETTO.....	3
ART. 3 – DEFINIZIONI.....	3
ART. 4 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	5
ART. 5 – CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI.....	5
TITOLO II – MODALITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI.....	7
ART. 6 – DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLE OPERAZIONI DI CONFERIMENTO E DI RACCOLTA.....	7
ART. 7 – RACCOLTA DIFFERENZIATA DI FRAZIONI RECUPERABILI DEI RIFIUTI URBANI.....	8
ART. 8 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI FRAZIONI RECUPERABILI DI ALTRE TIPOLOGIE DI RIFIUTO.....	9
ART. 9 - RIFIUTI ORGANICI, SFALCI E POTATURE.....	10
ART. 10 – NORME GENERALI RELATIVE AL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.....	11
ART. 11 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI NEI CONTENITORI STRADALI - ISOLE ECOLOGICHE DI BASE - SISTEMA MONOMATERIALE IN SEDE FISSA.....	12
ART. 12 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI CON SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE O PORTA A PORTA - SISTEMA A SACCHI E/O BIDONI, PATTUMELLE O ALTRI CONTENITORI INDIVIDUALI.....	13
ART. 13 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI MEDIANTE ISOLE INTERRATE SOTTO LE QUALI SONO COLLOCATI CASSONI DI DIVERSA CAPACITÀ PER DIVERSE FRAZIONI DI RIFIUTO CON TORRETTE DI CONFERIMENTO FUORI TERRA.....	14
ART. 14 – DISPOSIZIONI PER IL POSIZIONAMENTO DEI CONTENITORI PER RIFIUTI, ALLESTIMENTO E MODIFICA DEI SITI.....	14
ART. 15 – SISTEMAZIONE VIARIA.....	15
ART. 16 – RIFIUTI INGOMBRANTI.....	16
ART. 17 – RIFIUTI CIMITERIALI.....	16
ART. 18 – CENTRI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI.....	17
ART. 19 – CENTRI PER IL RIUSO.....	17
ART. 20 – RACCOLTE ATTIVATE IN FORMA SPERIMENTALE.....	18
ART. 21 - RACCOLTA, TRASPORTO E PESATURA DEI RIFIUTI.....	18
ART. 22 – TRATTAMENTO, RECUPERO E SMALTIMENTO.....	19
TITOLO III - NORME RELATIVE AI SERVIZI DI SPAZZAMENTO E GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI.....	19
ART. 23 - DISPOSIZIONI GENERALI.....	19
ART. 24 - PULIZIA DELLE SUPERFICI PAVIMENTATE.....	19
ART. 25 – SANIFICAZIONE E TUTELA IGIENICA.....	20
ART. 26 – INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA E PRONTO INTERVENTO.....	21
ART. 27 – SPURGO CADITOIE E POZZETTI STRADALI.....	21
ART. 28 – PULIZIA DEI FABBRICATI, DELLE AREE PRIVATE SCOPERTE E LUOGHI DI USO COMUNE PRIVATI....	21
ART. 29 - PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI.....	21
ART. 30 – MERCATI.....	22
ART. 31 – ATTIVITÀ ECONOMICHE.....	22
ART. 32 - AREE PROSPICIENTI LE PROPRIETÀ PRIVATE.....	22
ART. 33 – CANTIERI.....	22
ART. 34 – MANIFESTAZIONI PUBBLICHE.....	23
ART. 35 – LUNA PARK, CIRCHI, SPETTACOLI VIAGGIANTI, AREE DI SOSTA TEMPORANEA E AD USO SPECIALE	23

ART. 36 – CARICO E SCARICO MERCI E MATERIALI.....	23
TITOLO IV – DIRITTI DEGLI UTENTI.....	24
ART. 37 – CARTA DEI SERVIZI.....	24
ART. 38 – RAPPORTO CON L'UTENZA - MODALITÀ INFORMATIVE.....	24
ART. 39 – ATTIVITÀ DEL VOLONTARIATO E COOPERATIVE SOCIALI.....	24
TITOLO V – CONTROLLI, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI.....	25
ART. 40 - DIVIETI ED OBBLIGHI.....	25
ART. 41 - SANZIONI.....	25
ART. 42 - ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI.....	26
ART. 43 - VIDEOSORVEGLIANZA.....	26
ART. 44 - NORME TRANSITORIE E FINALI.....	26
ALLEGATO n. 1.....	27
ELENCO E CODICI E.E.R. DEI RIFIUTI PRODOTTI DA UTENZE NON DOMESTICHE ASSIMILABILI PER NATURA E COMPOSIZIONE.....	27
ALLEGATO n. 2.....	28
ELENCO DELLE UTENZE NON DOMESTICHE CHE POSSONO PRODURRE RIFIUTI ASSIMILABILI AI RIFIUTI URBANI PER NATURA E COMPOSIZIONE.....	28
ALLEGATO n. 3.....	29
CENTRI DI RACCOLTA EX D.M. 2 APRILE 2008 E S.M.I. (STAZIONI ECOLOGICHE ATTREZZATE).....	29
ALLEGATO n. 4.....	32
LINEE GUIDA PER LA GESTIONE SOSTENIBILE DEI RIFIUTI DURANTE GLI EVENTI/MANIFESTAZIONI.....	32

TITOLO I – GENERALITÀ

ART. 1 – FINALITÀ

1. La gestione dei rifiuti urbani costituisce attività di pubblico interesse a tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.
2. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.
3. Il servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani comprende lo spazzamento ed il lavaggio delle aree ad uso pubblico, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, l'avvio al recupero ed allo smaltimento finale.

ART. 2 - OGGETTO

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/2006 (Norme in materia ambientale) e s.m.i., con particolare riferimento agli artt. 183, 184, 185 e 198 così come modificati dal D. Lgs. 116/2020, e della L.R. 05/10/2015 n. 16 e s.m.i. ed ha per oggetto la corretta gestione dei rifiuti urbani, intesa come l'insieme delle azioni relative al conferimento, alla raccolta e trasporto, al recupero o smaltimento degli stessi.
2. La gestione del servizio è disciplinata dal presente Regolamento che in particolare stabilisce:
 - a) le misure per assicurare la tutela igienico sanitaria e dell'ambiente in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) le modalità di promozione della riduzione nella produzione del rifiuto e del recupero dei materiali;
 - d) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare.
3. L'Amministrazione Comunale si impegna a favorire la prevenzione della produzione dei rifiuti e la riduzione dei rifiuti avviati allo smaltimento promuovendo il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero di materie prime, operando secondo il seguente ordine di priorità:
 - a) prevenzione nel processo di produzione di rifiuti;
 - b) incentivazione al riutilizzo ed al recupero;
 - c) riciclaggio;
 - d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
 - e) smaltimento.
4. Per il perseguimento degli obiettivi quantitativi previsti dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. l'Amministrazione Comunale si impegna a promuovere le raccolte differenziate, finalizzate a:
 - a) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
 - b) migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento anche al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni in atmosfera;
 - c) ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale, assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
 - d) incentivare misure di riduzione nella produzione del rifiuto.

ART. 3 – DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento s'intende:
 - a) **Comune:** l'Amministrazione Comunale;

- b) **Ambito Territoriale Ottimale:** ai sensi della normativa vigente l'Agenzia Territoriale dell'Emilia – Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, nel seguito denominata ATERSIR, come definita dalla L.R. n. 23/2011, che, dal 01/01/2012, esercita tutte le funzioni spettanti ai Comuni relativamente all'organizzazione e all'espletamento della gestione dei servizi pubblici ad essa assegnati;
- c) **Piano di Ambito:** come definito dalla Legge Regionale 23/2011 e s.m.i., che prevede un Piano per la gestione del servizio. In particolare vi si definisce:
- il modello gestionale ed organizzativo;
 - il piano finanziario degli investimenti;
 - il programma degli interventi necessari ed i relativi tempi di attuazione;
 - gli obiettivi e gli standard di qualità dei servizi di gestione dei rifiuti eventualmente articolati per zone territoriali;
 - la tariffa, articolata con riguardo alle caratteristiche delle diverse zone del territorio dell'ambito e alla qualità dei servizi da fornire.
- d) **Gestore del servizio:** il soggetto diverso dall'Amministrazione Comunale che gestisce il servizio relativo all'intero ciclo dei rifiuti;
- e) **Rifiuto:** qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- f) **Recupero:** qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;
- g) **Recupero di materia:** qualsiasi operazione di recupero, quale ad esempio il riutilizzo ed il riciclaggio, diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia.
- h) **Riutilizzo:** qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti evitando che si trasformino in rifiuti;
- i) **Conferimento:** le operazioni compiute dai produttori di rifiuti per consegnarli ai servizi di raccolta;
- l) **Rifiuti ingombranti:** rifiuti che occupano molto spazio non conferibili nei contenitori quali materassi, armadi ed arredi domestici, mobilio domestico in genere;
- m) **Raccolta differenziata:** la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- n) **Frazione secca:** rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico;
- o) **Frazione umida:** rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento di rifiuti urbani;
- p) **Raccolta itinerante:** le operazioni di prelievo di alcuni rifiuti eseguite periodicamente in luoghi prestabiliti in cui sostano, per un certo tempo, automezzi appositamente attrezzati;
- q) **Raccolta domiciliare:** operazione di raccolta di alcune tipologie di rifiuti differenziata effettuata dal gestore direttamente presso le utenze, secondo un calendario stabilito;
- r) **Centro di Raccolta dei rifiuti urbani** (già Stazione Ecologica Attrezzata): area presidiata, allestita e disciplinata dal D.M. 8/4/2008 e s.m.i. per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato per frazioni omogenee dei rifiuti urbani conferiti dai detentori con successivo trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- s) **Isola ecologica di base:** piazzola attrezzata con contenitori idonei al conferimento di alcuni materiali della raccolta differenziata accessibili su suolo pubblico;
- t) **Isole interrate:** uno o più cassoni scarrabili interrati con bocche di carico fuori terra dotati di compattatore automatico o a svuotamento meccanico dall'alto;
- u) **Compostaggio e compostaggio di comunità naturale in "fossa/concimaia":** modalità di trasformazione da parte dell'utente o di comunità di utenti degli scarti organici;
- v) **Compostiera:** contenitore atto ad ospitare i rifiuti organici per il loro processo di decomposizione e trasformazione in compost, normalmente collocato in prossimità del luogo di produzione;

z) **Piattaforme ecologiche:** impianti di stoccaggio e trattamento dei materiali della raccolta differenziata utilizzati dai servizi di raccolta, prima dell'avvio a recupero o a smaltimento;

aa) **Centro del riuso:** area di scambio presidiata come previsto dalla Delibera della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1382/2015 e s.m.i., generalmente posta nelle vicinanze del Centro di Raccolta, all'interno della quale gli oggetti e/o i materiali conferiti dagli utenti sono sottoposti a processo di cernita per individuare i beni suscettibili di riuso con o senza avvio al riutilizzo. Opportunamente separati, i beni riutilizzabili sono messi a disposizione degli utenti con le modalità definite da apposito disciplinare. I materiali non più riadattabili e/o inceduti sono trasferiti al Centro di Raccolta dove sono trattati come rifiuto a tutti gli effetti;

bb) **Rendiconto:** relazione sui risultati ottenuti contenente dati quantitativi, qualitativi, economici oltre che riferimenti alle collaborazioni di cittadini, aziende, associazioni di volontariato ecc., nonché tutti i dati occorrenti per il MUD (Modello Unico di Dichiarazione in materia ambientale, istituito dalla L. 70/1994 e s.m.i.).

ART. 4 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Il presente Regolamento è adottato nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria di settore, nonché di quella di riferimento per i servizi pubblici locali, ed in particolare si conforma:

a) ai principi delle Direttive UE:

- 91/156/CEE, che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti;
- 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi;
- 94/62/CE relativa agli imballaggi ed ai rifiuti da imballaggio;
- 2008/98/CE del 19 novembre 2008, relativa alla gestione dei rifiuti;
- 2018/852/UE, che modifica la Direttiva 94/62/CE
- 2018/849/UE, che modifica le Direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso;
- 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori
- 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- 2018/851/UE, che modifica la Direttiva 2008/98/CE;

b) al D.P.R. 254/2003 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179";

c) ai principi del D. Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale", e s.m.i;

d) alla L.R. 23/2011 "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente";

e) alla L.R. 16/2015 "Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della promozione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla Legge Regionale 19 agosto 1996 n. 31" e s.m.i.

ART. 5 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. Ai fini dell'attuazione del presente Regolamento i rifiuti sono classificati ai sensi degli artt. 183 e 184 del D. Lgs. 152/06 s.m.i., secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono rifiuti **urbani**:

a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici;

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;

- e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c), d) ed e).
- g) i rifiuti da attività di costruzione e demolizione solo se effettuati nell'ambito del nucleo familiare (attività "fai da te" e similari).

Sono rifiuti **speciali**:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice Civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione da parte di utenze non domestiche, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli di cui al comma 2;
- i) i veicoli fuori uso.

4. Sono **pericolosi** quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato 1 della parte quarta del D.Lgs 152/2006 e s.m.i..

I rifiuti **pericolosi di origine domestica**, oggetto di particolari cautele, possono essere ricondotti alle seguenti tipologie:

- a) batterie e pile;
- b) apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
- c) medicinali e farmaci scaduti;
- d) oli e grassi minerali e sintetici;
- e) vernici, solventi, acidi, inchiostri, adesivi, resine e toner, detergenti, prodotti fotochimici, anche contenenti sostanze pericolose.
- f) rifiuti contenenti cemento-amianto.

TITOLO II – MODALITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

ART. 6 – DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLE OPERAZIONI DI CONFERIMENTO E DI RACCOLTA

1. Il servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani è svolto dal Gestore del servizio individuato ai sensi e con le modalità di cui all'art. 202 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e da quanto disposto dalla normativa regionale in materia ed in particolare dalla L.R. 23/2011e s.m.i.
2. Per l'esercizio delle attività di competenza, il Gestore provvede in autonomia e nel rispetto di quanto definito nel contratto di concessione stipulato con ATERSIR e nella pianificazione vigente (Piano d'Ambito, Piano Regionale rifiuti e Bonifiche, ecc.) e determina, in accordo con l'Agenzia e con il Comune interessato, le più idonee caratteristiche della modalità di raccolta dei rifiuti in relazione alla struttura urbanistica ed alle caratteristiche insediative del territorio servito, nonché all'ottimale utilizzazione del personale e dei mezzi impiegati per la raccolta.
3. Sono conferiti al servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti urbani avviati a smaltimento;
 - b) i rifiuti urbani avviati a riutilizzo e recupero;
4. Le operazioni di raccolta dei rifiuti urbani sono svolte dal Gestore in modo da interagire al meglio con il contesto urbano, in base a quanto previsto dal contratto di servizio e dai suoi documenti correlati previa verifica di ATERSIR ed in accordo con il Comune. A tal fine il Gestore deve:
 - a) promuovere l'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e dei relativi contenitori e mezzi operativi;
 - b) definire l'articolazione di dettaglio delle modalità e degli orari del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, garantendo le modalità e le frequenze di raccolta previste per ogni tipologia con l'obiettivo di massimizzazione della raccolta differenziata;
 - c) condividere con gli Uffici comunali competenti l'ubicazione dei contenitori stradali in sede fissa, nel rispetto delle normative vigenti sulla sicurezza stradale (D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. " Codice della Strada") e secondo le procedure di autorizzazione della localizzazione dei contenitori allo scopo adottate dal Comune;
 - d) segnalare al Comune eventuali casi di mancanza igienico sanitaria qualora riscontrata;
 - e) fornire per ogni utenza interessata dalla modalità di raccolta porta a porta idoneo numero dei contenitori e sacchi necessari qualora previsti;
 - f) assicurare il decoro dei contenitori e delle attrezzature di raccolta mediante adeguata manutenzione ordinaria e straordinaria e rinnovo periodico programmato del parco mezzi e contenitori.
5. Le attrezzature utilizzate, la localizzazione dei punti di raccolta, i Centri di Raccolta ed i sistemi di servizio dipendono dalle caratteristiche dei rifiuti, dalle modalità di trattamento e smaltimento, dalla disposizione urbanistica delle zone servite, dalla risposta dei cittadini e da esigenze organizzative in relazione alla economicità del servizio. Le modalità organizzative e le attrezzature impiegate per ogni singola frazione di rifiuto raccolta sono specificate negli strumenti contrattuali.
6. La gestione dei rifiuti urbani è svolta nell'ambito del territorio comunale, entro la zona di raccolta comprendente il centro abitato e gli insediamenti sparsi.

La zona di raccolta obbligatoria non comprende le aree di proprietà privata e di uso privato, pertanto non classificate come strada comunale; sono invece comprese le aree stradali di proprietà privata gravate dall'uso pubblico e per questo motivo classificate come strade comunali ai sensi della normativa e dei regolamenti vigenti, oppure aree comprese e specificate in convenzioni edilizie.
7. Il perimetro di raccolta è suddiviso in zone operative omogenee, con orari di servizio che possono essere antimeridiani, pomeridiani, notturni. Al fine di garantire il migliore servizio possibile saranno utilizzate le attrezzature più adeguate, sia in relazione ai luoghi che agli orari in cui esso si svolge.

ART. 7 – RACCOLTA DIFFERENZIATA DI FRAZIONI RECUPERABILI DEI RIFIUTI URBANI

1. Il Gestore del servizio, in accordo con l'Amministrazione Comunale, effettua la raccolta differenziata delle frazioni recuperabili, cioè per i rifiuti che per caratteristiche quali-quantitative e per condizioni di mercato sono suscettibili di recupero, riutilizzo o per le quali vi siano o si creino condizioni tali da giustificare in termini ambientali ed economici una raccolta separata, e per i rifiuti urbani pericolosi.

2. La raccolta differenziata di **frazioni recuperabili** dei rifiuti urbani è programmata, organizzata e realizzata dal Gestore in accordo con il Comune, con modalità stradale o domiciliare, nonché realizzando appropriati Centri di Raccolta, di cui al DM 8/4/2008 e s.m.i., a seconda e nei limiti del contesto urbanistico ed in relazione ai criteri di economicità, con l'obiettivo almeno del raggiungimento dei limiti di legge, tenendo conto:

- a) delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, anche in relazione alle variazioni delle stagioni e del clima;
- b) del sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;
- c) del sistema di conferimento e raccolta;
- d) dei sistemi di recupero e smaltimento;
- e) della struttura e tipologia urbanistica del bacino di raccolta;
- f) delle interazioni con le diverse attività produttive presenti nel bacino di raccolta;
- g) della evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi;
- h) dell'individuazione dei mercati per le frazioni destinabili a recupero e riutilizzo.

3. Sono soggette a raccolta differenziata le seguenti **frazioni recuperabili** indicate a titolo esemplificativo e suscettibili di modificazioni in base all'estensione delle categorie recuperabili:

- a) **Carta e cartone:** beni ed oggetti realizzati con carta, cartone e loro derivati, in particolare appartengono a questa frazione fogli di carta comune, carta da pacco, imballaggi in carta e cartone, cartone ondulato e non, contenitori per bevande in tetra-pack (acqua, latte, succhi di frutta..), fustini di cartone, giornali, libri, quaderni, riviste, sacchetti di carta, scatole per alimenti; per una raccolta corretta i rifiuti appartenenti a questa frazione devono essere conferiti avendo cura di eliminare parti adesive, metallo, plastica ed altri contaminanti, ecc.;
- b) **Vetro o frazione vetro:** manufatti in vetro di qualunque colore privi di qualsiasi residuo. A titolo non esaustivo, trattasi di bottiglie, flaconi, vasetti, bicchieri, contenitori di qualsiasi tipo;
- c) **Imballaggi in plastica:** imballaggi primari e secondari in plastica rigida o flessibile dei seguenti polimeri (elenco indicativo e soggetto ad eventuali variazioni, in base a quanto stabilito dal CO.RE.PLA.): Polietilene (PE): LDPE (Low Density PE) film termoretraibili per pallet, confezioni, bottiglie ed altri contenitori; sacchetti e sacchi per rifiuti; sacchi per uso industriale; HDPE (High Density PE) bottiglie e flaconi per alimenti, detergenza ed agenti chimici; grucce appendiabiti in plastica, cassette e fusti; Polietilentereftalato (PET) bottiglie per acqua e bibite; flaconi per detergenza domestica; vassoi e blister termoformati; Polivinilcloruro (PVC): bottiglie e flaconi; blister termoformati; film flessibili; Polipropilene (PP): flaconi per detergenza e cosmetica; cassette per la frutta; film orientati in sostituzione del cellophane, sacchi industriali; Polistirene (PS): scatole trasparenti, flaconi per medicinali e cosmetica, vaschette per yogurt e formaggi molli (HIPS); imballaggi per alimenti (vaschette) ed industriali (protezione interna) (EPS); Polistirolo: imballaggi per alimenti, pluriball, "chips" in polistirolo, vaschette e cassette, buste e sacchetti di pasta, patatine, caramelle, vasi da fiori utilizzati solo per vendita e trasporto, verdure e surgelati, piatti e bicchieri usa e getta sommariamente privi di rifiuti alimentari;
- d) **Lattine e barattoli:** lattine e barattoli marchiate ACC e AL in acciaio o alluminio utilizzati per il contenimento delle bevande e sostanze alimentari e non, privi di qualsiasi residuo;
- e) **Rifiuti ingombranti:** rifiuti che occupano molto spazio non conferibili nei contenitori quali materassi, armadi ed arredi domestici, mobilio domestico in genere;
- f) **Frazione umida:** scarti di cucina, organici e biodegradabili, compresa la carta da cucina (rotoloni asciugatutto), filtri da tè, tisane, fondi di caffè, frutta, verdura, gusci d'uovo, pane raffermo, ossa, resti di pesce e carne, cenere spenta di legna, erba, fiori secchi e recisi, piccole potature, pezzetti di legno, paglia e segatura, salviette di carta (incluso fazzoletti e tovaglioli), piatti/bicchieri/posate biodegradabili e

compostabili, alimenti avariati, lettiere biodegradabili di piccoli animali domestici, fiori e foglie, altri rifiuti di origine organica;

g) **RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche):** apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici (elettrodomestici di piccole dimensioni quali frullatori, phon, cellulari, videoregistratori, ecc.), inclusi tutti i componenti, i sottoinsiemi ed i materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto nel momento in cui si assume la decisione di disfarsene.

4. **Frazione non differenziabile:** tutto ciò che non può essere conferito in modo differenziato tramite il Servizio di raccolta Rifiuti Urbani o presso i Centri di Raccolta. In particolare appartengono a questa frazione: assorbenti igienici, batuffoli e bastoncini di cotone, carta plastificata/cerata/oleata/per affettati e carta carbone, calze, cassette audio e video, compact disc, ceramica, giocattoli, gomma e gommapiuma, guanti di gomma, lumicini con cera, nastro adesivo, pannolini, penne e pennarelli, polvere, sigarette, spugne, scarpe vecchie e stracci non più riciclabili, ecc...

ART. 8 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI FRAZIONI RECUPERABILI DI ALTRE TIPOLOGIE DI RIFIUTO

1. Il Gestore del servizio, in accordo con l'Amministrazione Comunale, effettua la raccolta differenziata di frazioni recuperabili di determinate tipologie di rifiuto prodotte dalle sole utenze domestiche, per le quali occorre adottare particolari cautele, e che vanno conferite separatamente con modalità specifiche o presso i Centri di Raccolta appositamente predisposti:

a) **Batterie e pile:** la raccolta, con esclusione di quelle per autotrazione, viene effettuata mediante appositi contenitori distribuiti in punti con una buona capacità di intercettazione, presso i rivenditori di tali materiali (scuole, negozi di foto-ottica, tabaccherie, negozi di elettronica, supermercati, ecc.) e presso i Centri di Raccolta. I rivenditori al dettaglio sono tenuti ad esporre una targa ben visibile che inviti gli acquirenti a non disperdere tale rifiuto nell'ambiente. La raccolta differenziata di questi rifiuti ha le seguenti caratteristiche:

- i punti di raccolta individuati devono essere serviti da contenitori di capienza variabile in funzione delle esigenze;
- lo svuotamento dei contenitori deve essere effettuato con adeguata cadenza e comunque almeno bimensile e con mezzi idonei ed autorizzati;
- il materiale raccolto può essere temporaneamente stoccato in un apposito spazio presso impianti regolarmente autorizzati in attesa dello smaltimento o recupero definitivo, secondo le prescrizioni disposte dalle normative vigenti.

b) **Medicinali e farmaci scaduti:** la raccolta dei farmaci scaduti e delle confezioni parzialmente usate viene effettuata presso tutte le farmacie del territorio comunale tramite gli appositi contenitori ivi posizionati e presso i Centri di Raccolta. I contenitori devono avere le seguenti caratteristiche:

- essere interamente chiusi;
- essere accessibili alle persone ma non su strada pubblica;
- avere una bocca speciale per l'immissione dei farmaci tale da non consentire l'asporto del contenuto.

La frequenza dello svuotamento deve essere adeguata ai quantitativi conferiti e comunque almeno bimensile.

c) **Oli e grassi minerali o sintetici, vegetali o animali:** possono essere conferiti presso i Centri di Raccolta o presso punti di raccolta presenti su area pubblica in prossimità delle isole ecologiche di base o in punti allo scopo allestiti. I rivenditori al dettaglio sono tenuti ad esporre una targa ben visibile che inviti gli acquirenti a non disperdere tale rifiuto nell'ambiente.

d) **Vernici, inchiostri, adesivi, resine e toner, detergenti:** cartucce e toner per stampante laser o fax, contenitori toner per fotocopiatrici, calcolatrici a getto d'inchiostro, cartucce a nastro per stampanti ad aghi, detergenti, solventi, e vernici per usi domestici, devono essere conferiti presso i Centri di Raccolta.

e) **RAEE:** devono essere conferiti a cura del detentore direttamente nei contenitori predisposti presso i

Centri di Raccolta o, se di piccola dimensione, presso i punti di raccolta itineranti dedicati ai RAEE presenti sul territorio. È ammesso, ove previsto dagli accordi operativi tra il Gestore ed il Comune, il conferimento mediante deposito nel luogo, nel giorno e nell'orario concordato direttamente con il Gestore del servizio di raccolta. In questa ipotesi il deposito deve essere effettuato in modo ordinato, occupando il minimo possibile di spazio pubblico e comunque con modalità tali da non costituire alcun ostacolo alla sosta e intralcio alla circolazione o pericolo per le persone. In ragione dell'evoluzione tecnologica potranno essere utilizzate anche ulteriori attrezzature.

f) **Siringhe**: assumono la veste di rifiuto particolare solo in quanto abbandonate in aree pubbliche o aree private soggette ad uso pubblico, ovvero raccolte con apposite attrezzature; questi rifiuti devono essere raccolti con adeguate cautele e smaltiti tramite termodistruzione.

g) **Tessili**: possono essere conferiti presso i Centri di Raccolta o presso appositi contenitori ben riconoscibili e dedicati, posizionati in aree pubbliche od in aree private soggette ad uso pubblico. Sono possibili accordi con il Gestore per la collocazione di tali rifiuti in aree private che presentino le caratteristiche di alta frequentazione e con la finalità di incentivare tale raccolta.

h) **Metalli, imballaggi in legno e materiali compositi**: devono essere conferiti presso i Centri di Raccolta.

i) **Rifiuti da attività di costruzione e demolizione**: possono essere oggetto di servizio a chiamata o conferiti presso i Centri di Raccolta solo se effettuati nell'ambito del nucleo familiare (attività "fai da te" e similari).

Particolari tipologie di tali rifiuti (cemento, cemento-amianto) sono oggetto di servizio a chiamata solo se effettuati nell'ambito del nucleo familiare (attività "fai da te" e similari) e conferiti in ottemperanza alle Linee guida regionali di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1071/2019.

2) Il Gestore del servizio, in accordo con l'Amministrazione Comunale ed ATERSIR, può promuovere forme di raccolta differenziata per specifici materiali o categorie di utenti o aree del territorio cittadino. A tale riguardo dovranno essere espressamente redatti appositi programmi di intervento, individuando specifiche modalità organizzative di gestione dei rifiuti. Per la promozione, la realizzazione e il monitoraggio dei programmi di intervento succitati l'Amministrazione Comunale adotta appositi atti amministrativi.

ART. 9 - RIFIUTI ORGANICI, SFALCI E POTATURE

1. Al fine di favorire la produzione di compost di qualità e di ridurre la quantità di rifiuti biodegradabili non recuperati, il Gestore effettua la raccolta differenziata della frazione organica dei rifiuti, utilizzando in particolare le seguenti metodologie:

- a) con cassonetti *ad hoc* nelle aree servite da contenitori stradali, nelle aree porta a porta con pattumella od altre forme definite in accordo con il Comune;
- b) tramite raccolta specifica presso attività produttive e di servizio;
- c) presso i Centri di Raccolta.

2. Il Gestore, in collaborazione con il Comune, promuove il compostaggio domestico presso gli orti comunali in assegnazione.

3. Il Gestore, in collaborazione con il Comune, promuove il compostaggio domestico dei rifiuti organici mediante specifiche campagne informative e distribuendo gratuitamente alle utenze domestiche che ne fanno richiesta adeguate compostiere con le relative istruzioni per l'utilizzo. Possono effettuare il compostaggio domestico le utenze domestiche che dispongono di adeguate aree verdi ad uso esclusivo, o concordato in sede condominiale, dove porre la compostiera e utilizzare il compost prodotto. Il compostaggio domestico e/o di comunità deve essere attuato:

- a) con l'utilizzo di adeguata metodologia quali ad esempio cumulo, fossa concimaia, casse di compostaggio, compostiere distribuite dal Gestore, ecc. con processo controllato senza l'utilizzo di apparecchiature e con cumuli non superiori a 2 metri, in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (rifiuto organico e rifiuto vegetale);
- b) nel rispetto delle distanze tra le abitazioni, a non meno di 10 metri di distanza dalle altrui abitazioni,

allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e non dare luogo ad emissioni di cattivi odori.

4. I rifiuti facilmente putrescibili delle utenze non domestiche devono essere temporaneamente conservati dal produttore, prima del loro conferimento negli appositi contenitori, in idonei recipienti chiusi da collocare in idonei locali distinti da quelli relativi alla lavorazione.

5. Non sono ammesse metodologie di trattamento della frazione umida e del rifiuto vegetale che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, provocare esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.

6. I rifiuti prodotti nelle attività di potatura di cespugli, arbusti e siepi, pulizia del terreno dal fogliame, nonché lo sfalcio di giardini, orti ed aree verdi costituenti pertinenza di edifici privati devono essere conferiti, già ridotti in pezzi, nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani con le seguenti modalità:

a) mediante conferimento presso i Centri di Raccolta;

b) mediante immissione nel contenitore adibito alla apposita raccolta della frazione umida o dedicata allo sfalcio

c) in caso di sistema di raccolta stradale, nel limite massimo del 50% della capienza del contenitore

d) vige l'obbligo di conferire solo rifiuto di piccola pezzatura.

7. Il Comune promuove, per le utenze domestiche, modalità di riutilizzo *in situ* dei rifiuti di cui al c. 6.

8. Al di fuori dei casi di cui ai precedenti commi, i rifiuti prodotti nelle attività di potatura e sfalcio devono essere conferiti esclusivamente nei centri appositamente autorizzati oppure, qualora istituito, attraverso un servizio di raccolta a domicilio su chiamata.

ART. 10 – NORME GENERALI RELATIVE AL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. Il conferimento dei rifiuti deve avvenire nel rispetto di quanto indicato nel presente Regolamento; in particolare tutti i cittadini sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria e dell'ambiente, in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore, organizzando all'interno delle abitazioni e nelle loro pertinenze adeguate modalità di detenzione dei rifiuti. Vanno osservate le corrette modalità di conferimento dei rifiuti e di comportamento, riportate anche sui contenitori di raccolta e nei materiali informativi messi a disposizione dal Gestore.

2. In accordo con il Gestore, e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 6 c. 2, il Comune stabilisce le modalità di raccolta differenziata per aree omogenee e/o per categorie di utenze, modalità che deve ritenersi obbligatoria per i soggetti residenti e/o presenti anche temporaneamente.

3. I rifiuti urbani sono conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli e trasportarli in modo tale da evitare qualsiasi dispersione o effetto maleodorante, senza pericolo per la salute e per l'ambiente, nonché a mantenere separate le diverse frazioni per l'effettuazione delle raccolte differenziate attivate nella zona.

4. I rifiuti organici e non differenziabili devono essere contenuti in appositi involucri protettivi, restando vietata l'immissione di rifiuti sciolti, salvo che nel caso di beni durevoli obsoleti non ingombranti la cui pezzatura e quantità deve comunque essere ridotta per un funzionale utilizzo dei contenitori.

5. Tutti i rifiuti a basso volume specifico quali lattine, contenitori di plastica o altri imballaggi di cartone ecc. devono essere schiacciati a cura dell'utente prima del conferimento al pubblico servizio, specialmente nelle zone in cui il conferimento viene effettuato in sacchi di uso familiare. Particolare cura deve essere rivolta ad evitare che frammenti di vetro, residui ed oggetti taglienti od acuminati possano causare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta.

6. In specifiche vie e piazze in cui sia organizzato un servizio di raccolta differenziata dei cartoni da imballo, i cartoni devono venire debitamente piegati ed impilati per minimizzare lo spazio, ed essere esposti direttamente all'esterno del proprio civico negli orari e nei giorni espressamente indicati.

7. La definizione del sistema di raccolta in essere nelle specifiche aree del territorio comunale è sempre accompagnata dalla dovuta e puntuale informazione al cittadino svolta dal Gestore e dall'Amministrazione.

8. Qualora vengano istituiti dei servizi dedicati alle utenze non domestiche (servizi "target"), il Gestore

provvede a far sottoscrivere e consegnare una scheda relativa al servizio dedicato con il dettaglio delle disposizioni relative alla frequenza di passaggio, orario di ritiro e luogo di conferimento. Il titolare dell'attività è tenuto a curare e rispettare con diligenza le disposizioni per ciascuno dei diversi aspetti definiti e concordati, che possono prevedere anche la custodia del rifiuto all'interno dell'attività fino all'avvenuto ritiro così come previsto dall'art. 12.

La gestione dei rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche è comunque soggetta, da parte del Gestore, a valutazioni qualitative e quantitative legate alle capacità ed efficienza del servizio.

9. A prescindere dalla tipologia di servizio dedicato, le utenze non domestiche sono tenute, laddove necessario e in relazione al quantitativo di rifiuto prodotto, a predisporre spazi per la raccolta dei rifiuti all'interno delle proprie pertinenze, attenendosi alle disposizioni di raccolta previste dal presente Regolamento, da ordinanze specifiche o concordate con il Comune ed il Gestore e secondo quanto previsto anche dagli strumenti pianificatori vigenti. Le utenze non domestiche inoltre sono tenute ad osservare tutte le prescrizioni legate alla gestione del rifiuto e a predisporre azioni volte alla massimizzazione della raccolta differenziata e della riduzione del rifiuto prodotto.

10. Laddove i sistemi di raccolta siano dotati di sistemi di riconoscimento dell'utenza, quali ad esempio cassonetti con tessera di riconoscimento dell'utenza, sistemi R-Fid (ossia tecnologie per l'identificazione e/o memorizzazione automatica dei singoli conferimenti mediante strumenti elettronici) che possano essere collocati su bidoncini, pattumelle, sacchi od altro strumento di raccolta, è fatto obbligo all'utenza di utilizzare e di custodire responsabilmente tali dispositivi.

11. Dal momento dell'insediamento sul territorio comunale, tutte le utenze sono tenute ad osservare le norme relative al corretto conferimento dei rifiuti, provvedendo a dotarsi di tutte le attrezzature necessarie (contenitori, pattumelle, tessere o altri dispositivi di cui al c. 10), e a prendere, in caso di servizi dedicati di cui al c. 8, contatti con il Gestore per la predisposizione dello stesso.

ART. 11 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI NEI CONTENITORI STRADALI - ISOLE ECOLOGICHE DI BASE - SISTEMA MONOMATERIALE IN SEDE FISSA

1. Il conferimento dei rifiuti nei contenitori stradali - isole ecologiche di base - sistema monomateriale in sede fissa, è soggetto alle seguenti modalità:

- a) i rifiuti devono essere conferiti solo ed esclusivamente all'interno dei contenitori ad essi dedicati, rispettando la distinzione per frazione merceologica e le norme generali per il conferimento descritte nell'ambito del presente regolamento;
- b) l'utente ha l'obbligo di utilizzare la tessera o altro sistema autorizzato di apertura per l'utilizzo dei contenitori preposti alla raccolta dotati di sistemi di apertura mediante riconoscimento dell'utenza;
- c) i rifiuti non differenziabili devono essere depositati all'interno dei cassonetti in sacchetti ben chiusi;
- d) laddove vi sia un sistema di contenimento volumetrico non è consentito conferire rifiuti di volumetrie superiori che possono causare la rottura o il malfunzionamento del sistema di apertura;
- e) nel caso in cui contenitori di qualsiasi tipologia di rifiuto siano pieni, o non risulti possibile la corretta apertura delle bocche di conferimento per malfunzionamenti o altre cause, l'utente deve recarsi ad altra postazione di raccolta, evitando il conferimento dei rifiuti all'esterno dei contenitori;
- f) l'utente non deve alterare le feritoie, i coperchi dei contenitori ed il materiale a loro protezione, né forzare i vani che debbano essere aperti con leve o con strumenti elettronici quali tessere o altri applicativi;
- g) i contenitori non devono essere rimossi dalla sede, ribaltati o danneggiati in alcun modo;
- h) non è consentito:
 - eseguire scritte o affiggere su di essi i materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive) se non espressamente autorizzato;
 - addossare rifiuti, anche se chiusi all'interno di sacchetti, all'esterno dei contenitori;
 - introdurre materiali accesi o incandescenti (es: mozziconi di sigaretta, braci, ecc.), rifiuti liquidi, oggetti e materiali che possono arrecare danno alle attrezzature e/o rendere problematiche le operazioni di svuotamento e trasporto, quali oggetti ingombranti, rottami ferrosi, macerie,

barattoli di vernice, ecc.

ART. 12 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI CON SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE O PORTA A PORTA - SISTEMA A SACCHI E/O BIDONI, PATTUMELLE O ALTRI CONTENITORI INDIVIDUALI

1. Vigono le seguenti modalità per il conferimento dei rifiuti con il sistema porta a porta o domiciliarizzato:

- a) il servizio, laddove istituito formalmente dall'Amministrazione Comunale e dal Gestore, può prevedere l'uso di sacchi oppure di contenitori individuali quali bidoni carrellati, pattumelle o altra tipologia utile allo scopo;
- b) il conferimento deve avvenire in modo separato per ogni frazione di rifiuto: i sacchi e/o i contenitori devono essere accuratamente chiusi in modo da evitare lo spargimento del contenuto sulla pubblica via, sulle aree di pubblico interesse, private ad uso pubblico o in prossimità delle stesse, oltre che per facilitare la raccolta agli operatori;
- c) gli utenti sono sempre e comunque tenuti a provvedere al conferimento del materiale nel modo più adeguato e come disposto dall'art. 10, prevenendo la dispersione di materiale ad opera del vento od animali, al fine di mantenere pulito il punto di conferimento;
- d) i rifiuti devono essere conferiti ai servizi separatamente nei giorni stabiliti per ciascuna frazione merceologica o raggruppamenti di frazioni merceologiche e con le modalità definite nell'apposito calendario di raccolta e nei materiali informativi messi a disposizione della cittadinanza;
- e) i sacchi e/o contenitori con i rifiuti devono essere conferiti esclusivamente nei giorni e negli orari prefissati, in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi. Dopo la raccolta, i contenitori devono essere ritirati appena possibile da parte degli utenti;
- f) qualora, per eventi eccezionali e imprevedibili, o per altre modifiche al servizio necessarie, il servizio non possa essere svolto nelle giornate previste, la raccolta deve essere spostata in modo da offrire comunque il servizio agli utenti, comunicandolo con preavviso sia all'Amministrazione Comunale che all'utenza interessata;
- g) i sacchi e/o contenitori contenenti i rifiuti devono essere collocati nel punto indicato dal Gestore come il più idoneo a consentire l'operatività del servizio. Tali posizioni sono individuate per limitare l'intralcio al transito veicolare e/o pedonale, su strada pubblica, vicinale o privata (previa autorizzazione dei proprietari interessati), nei pressi dell'abitazione o dell'esercizio da cui provengono i rifiuti, in aree appositamente predisposte;
- h) i sacchi per la raccolta differenziata domiciliare delle varie frazioni di rifiuto sono disponibili gratuitamente presso i punti appositamente identificati e devono essere ritirati a cura dei cittadini nelle quantità annue stabilite. Possono essere utilizzati sacchi diversi purché dotati di un adesivo che riporti espressamente la dicitura della frazione merceologica (carta, plastica, ecc.);
- i) i contenitori individuali sono provvisti di matricola identificativa e di transponder o altra tecnologia per la loro identificazione univoca e lettura ad ogni svuotamento che non può essere manomessa; in caso di cessazione dell'utenza essi devono venire restituiti al Gestore.
- l) la pulizia e la disinfezione dei contenitori e la pulizia del punto di conferimento sono a carico degli utenti. In caso di inconvenienti igienico-sanitari, il Comune può imporre a carico degli utilizzatori idonee azioni di pulizia oltre alla disinfezione dei contenitori;
- m) al fine di non rendere vana la separazione fatta con erronei conferimenti da parte di ignoti, i sacchi e/o contenitori dovranno essere ritirati da parte dell'utente tra uno svuotamento e quello successivo e custoditi all'interno della proprietà. Nessun contenitore può rimanere al di fuori delle proprietà singole o condominiali, salvo differenti e documentati accordi con il gestore;
- n) in corrispondenza dei punti individuati per il deposito di sacchi e/o contenitori è vietato depositare oggetti di qualsiasi altro tipo;
- o) mantenendo la distinzione per frazioni merceologiche ed in accordo con il Gestore e l'Amministrazione Comunale, e secondo quanto disposto dall'art. 10 cc. 8 e 9, le utenze caratterizzate da una rilevante produzione di rifiuti urbani devono conferire all'interno di adeguati contenitori ad uso esclusivo collocati

a questo scopo dal Gestore e custoditi all'interno della proprietà; per il periodo di utilizzo i contenitori sono in custodia al titolare o legale rappresentante del soggetto economico che li deve utilizzare in conformità al presente Regolamento;

p) eventuali problemi relativi ad una diffusa mancanza di rispetto da parte dei cittadini o di singoli utenti delle modalità di conferimento dei rifiuti, devono essere segnalati agli uffici competenti del Comune per gli opportuni provvedimenti del caso.

q) nel caso in cui l'utenza sia dotata, su propria richiesta, anche di tessera di riconoscimento dell'utenza per il conferimento presso i contenitori stradali, essa dovrà attenersi, nel conferire con questa modalità, a quanto disposto all'art. 11 del presente Regolamento.

ART. 13 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI MEDIANTE ISOLE INTERRATE SOTTO LE QUALI SONO COLLOCATI CASSONI DI DIVERSA CAPACITÀ PER DIVERSE FRAZIONI DI RIFIUTO CON TORRETTE DI CONFERIMENTO FUORI TERRA

1. Vigono le seguenti modalità per il conferimento dei rifiuti mediante contenitori interrati:

a) le isole interrate di qualsiasi dimensione sono composte da una bocca di carico situata su una torretta in cui confluisce il rifiuto verso un cassone interrato; ogni torretta è dedicata alla raccolta di una sola frazione di rifiuti. L'utente è tenuto a osservare le indicazioni riportate sulle torrette ed a conferire solo la frazione merceologica a cui è destinata l'isola interrata;

b) per motivi igienici, i rifiuti organici da introdurre nelle bocche di carico delle torrette dedicate a questa raccolta devono essere contenuti in sacchetti ben chiusi ed in materiale biodegradabile;

c) l'utente, dopo il conferimento, deve assicurarsi che le aperture delle torrette siano perfettamente chiuse;

d) nel caso in cui l'accesso sia consentito tramite tessera di riconoscimento, la stessa è resa disponibile con le modalità indicate e deve essere utilizzata correttamente a cura del titolare;

e) nel caso di malfunzionamento delle bocche di carico o altra parte delle torrette o impossibilità di conferimento, il cittadino deve recarsi ad altra postazione di raccolta evitando il conferimento all'esterno dell'isola;

f) non si possono abbandonare per nessun motivo rifiuti nei dintorni delle torrette di conferimento;

g) non si possono introdurre materiali accesi o incandescenti, rifiuti liquidi, oggetti e materiali che possano provocare danno alle attrezzature (quali macerie, rottami ferrosi, barattoli, ecc.);

h) gli imballaggi conferiti vanno ridotti di volume.

ART. 14 - DISPOSIZIONI PER IL POSIZIONAMENTO DEI CONTENITORI PER RIFIUTI, ALLESTIMENTO E MODIFICA DEI SITI

1. Le modalità di esecuzione del servizio vengono definite in relazione alle diverse classi merceologiche, alla conformazione urbana ed alle categorie di utenti, con il fine di incrementare le rese del servizio di raccolta e contenere i costi di gestione.

2. I contenitori stradali per la raccolta dei rifiuti non differenziabili devono:

a) essere muniti di apertura a pedale del coperchio o di altro sistema idoneo a garantire un sicuro, comodo ed igienico conferimento del rifiuto;

b) essere costruiti con tecniche e materiali che garantiscono una adeguata resistenza alle sollecitazioni meccaniche ed agli agenti chimici, la protezione dei rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali ed una facile disinfezione;

c) essere muniti di idonei attacchi e/o maniglie che garantiscano nelle operazioni di svuotamento adeguate condizioni di sicurezza e devono riportare la chiara definizione dei rifiuti che devono essere conferiti;

d) essere dotati di sistemi di riconoscimento dell'utenza.

3. Per la raccolta tramite **“contenitori stradali - isole ecologiche di base - sistema monomateriale”** i contenitori sono collocati, di norma, in area pubblica (su suolo stradale, su marciapiedi) o su area privata

ad uso pubblico. Detti contenitori sono collocati in base a criteri di ottimizzazione del servizio e nel rispetto di quanto disposto dalle vigenti normative in materia di sicurezza stradale, sicurezza ed ordine pubblico. La collocazione dei contenitori è condivisa con l'Amministrazione Comunale.

4. Nelle zone ove la struttura urbana renda impossibile l'utilizzo dei contenitori su suolo pubblico, ovvero nel caso di particolari articolazioni del servizio di raccolta, sentita l'Amministrazione Comunale e previo accordo con la proprietà, che non ha obblighi di tenuta di registri e formulari, il Gestore può collocare contenitori in area privata. Tali contenitori devono comunque essere della tipologia stabilita dal Gestore e sostituiti dal Gestore stesso quando divengano incompatibili a causa di modifiche organizzative del servizio o perché deteriorati ed obsoleti. Dove previsto dal Gestore, i contenitori devono essere posizionati sul suolo pubblico a cura del proprietario, negli spazi, nei giorni e negli orari stabiliti dal Gestore medesimo.

5. I contenitori devono essere preferibilmente dislocati in apposite aree opportunamente allestite ai fini dell'igienicità, dell'agevolezza delle operazioni di svuotamento ed asporto, della salvaguardia delle esigenze di circolazione e traffico; nell'allestimento delle aree si avrà cura di evitare la creazione di barriere architettoniche che costituiscano ostacolo alla deambulazione dei disabili.

6. Dove possibile, per la collocazione dei contenitori deve essere favorita la scelta delle aree che permettono il raggruppamento dei vari contenitori adibiti alla raccolta sia differenziata che indifferenziata dei rifiuti urbani (Isole Ecologiche di Base).

7. Al fine di evitare rischi igienico-sanitari il Gestore effettua le operazioni di lavaggio interno, lavaggio esterno e di disinfezione dei vari tipi di contenitori stradali installati sul territorio utilizzando automezzi appositamente attrezzati. Le frequenze di lavaggio, enzimatura e disinfezione dei contenitori sono definite nel rispetto degli standard gestionali definiti nello strumento di regolazione del servizio.

8. Le piazzole di alloggiamento dei contenitori devono essere realizzate in modo tale da evitare il ristagno di acque meteoriche e di eventuali altri liquidi.

9. Qualora venga disposta la raccolta domiciliare con bidoni carrellati, pattumelle o altri contenitori individuali o sacchi, e si renda necessario il posizionamento dei contenitori all'interno degli stabili negli spazi ritenuti idonei da parte del Gestore, il gestore dell'attività, il proprietario singolo o l'amministratore, laddove nominato, o i condomini, in solido fra loro, hanno l'obbligo di consentire tale posizionamento previa informazione agli stessi da parte del Gestore, di esporre gli stessi nei giorni e nelle ore stabiliti dal Gestore sul tratto viario prospiciente l'immobile di competenza e di riporli all'interno dei cortili o delle pertinenze condominiali dopo l'avvenuto servizio di raccolta.

10. L'Amministrazione comunale, ove lo ritenga opportuno, può incaricare il Gestore e/o soggetti terzi all'esposizione e/o al riposizionamento dei contenitori all'interno dei cortili o delle pertinenze condominiali e private.

11. Il numero dei contenitori destinati a ciascuna utenza deve essere tale da consentire la ricezione di tutti i rifiuti urbani prodotti, senza provocare inconvenienti di carattere igienico.

12. I soggetti tenuti rispondono al Gestore dell'alienazione, danneggiamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti che sono attribuiti in uso al condominio o alla singola proprietà.

ART. 15 – SISTEMAZIONE VIARIA

1. Gli interventi di sistemazione viaria e quelli in esecuzione di strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata dovranno prevedere la dislocazione e la predisposizione di spazi per i contenitori dei rifiuti urbani secondo il sistema che sarà ivi adottato. Con riferimento a tale dislocazione, in sede di approvazione del progetto dovrà essere preventivamente acquisito il parere favorevole dei servizi comunali competenti e del Gestore. Qualora il Gestore effettui la dislocazione dei contenitori e la relativa attività di raccolta in aree di urbanizzazioni primarie non ancora trasferite o di cui non è previsto il trasferimento al patrimonio comunale, il proprietario delle aree deve autorizzare l'accesso ed esonerare il Gestore, a richiesta dello stesso, da responsabilità per eventuali danni che potrebbero essere causati nell'esercizio dell'attività stessa, fatte salve le eventuali responsabilità derivanti da incuria o non corretto utilizzo dei mezzi.

2. Il Gestore assicura la pulizia delle piazzole e delle aree di alloggiamento dei contenitori, provvedendo ad asportare i rifiuti eventualmente giacenti all'esterno dei contenitori secondo quanto definito negli strumenti di regolazione del servizio.
3. In presenza di stabili posizionati su strade private non aperte al pubblico passaggio è possibile, purché autorizzato dai proprietari, l'eventuale accesso del Gestore alle strade private stesse per lo svuotamento delle attrezzature, con modalità di esposizione da valutarsi da parte del Gestore in funzione degli esistenti vincoli logistici.
4. Tutti i soggetti che eseguono lavori di manutenzione stradale, allaccio di impianti o che comunque, nell'esercizio della propria attività, interferiscono con le aree in cui sono posizionati i contenitori per i rifiuti urbani, sono tenuti ad informare il Gestore con un congruo anticipo nel caso in cui i lavori comportino lo spostamento di contenitori o ne limitino l'accessibilità. Tali soggetti sono tenuti all'eventuale ripristino delle piazzole e/o della segnaletica.
5. Per le nuove costruzioni, in sede di progettazione e di realizzazione delle opere, devono essere previsti appositi spazi destinati al posizionamento dei contenitori all'interno delle pertinenze delle suddette costruzioni.

ART. 16 – RIFIUTI INGOMBRANTI

1. Ad esclusione dei RAEE disciplinati da specifiche normative, i rifiuti urbani ingombranti sono raccolti separatamente dal Gestore attraverso:
 - raccolta a domicilio su chiamata;
 - raccolta presso il Centro di Raccolta.
2. I rifiuti ingombranti conferiti all'apposito servizio di ritiro su chiamata, costituente articolazione dell'ordinario servizio di raccolta, devono essere collocati secondo le modalità indicate dal Gestore, nell'ubicazione e secondo gli orari e nei giorni prescritti per il ritiro; nel caso in cui l'esposizione avvenga in area pubblica, l'utente è tenuto a disporre i beni obsoleti oggetto di conferimento in modo ordinato occupando il minimo possibile di spazio pubblico, in termini tali da non costituire intralcio alla circolazione e da rappresentare minimo ostacolo alla sosta dei veicoli. In particolare è vietato collocare rifiuti ingombranti in corrispondenza di piazzole di attesa e di fermata del trasporto pubblico.
3. Il Gestore eroga il servizio nel rispetto delle modalità e degli standard stabilendo in accordo con l'Amministrazione Comunale:
 - il tempo massimo, dalla richiesta dell'utente, entro il quale deve effettuarsi il ritiro a domicilio;
 - il quantitativo massimo degli oggetti conferibili dall'utenza per ogni chiamata, in base a criteri di numero, peso o volumetria;
 - le ore/settimana di apertura al pubblico dei Centri di Raccolta.
4. Potranno essere previste attività integrative, anche a carattere sperimentale, volte a contenere il fenomeno dell'abbandono stradale nonché il recupero e la valorizzazione dei beni raccolti.

ART. 17 – RIFIUTI CIMITERIALI

1. Ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera b ter) del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. i rifiuti provenienti da esumazione ed estumulazione, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diverse da quelli di cui ai punti 3), 4), 5) del comma medesimo, sono considerati rifiuti urbani. I rifiuti di cui al c. 8 non sono considerati rifiuti urbani.
2. La gestione dei rifiuti cimiteriali, ad eccezione di quelli di natura vegetale, è disciplinata dal D.P.R. 254/2003.
3. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti Urbani da esumazione ed estumulazione".
4. Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione è consentito in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si

rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi di cui al precedente comma.

5. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero e smaltiti in impianti autorizzati per lo smaltimento dei rifiuti urbani ai sensi degli artt. 208, 209 e 210 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

6. La gestione dei rifiuti da esumazione ed estumulazione deve favorire il recupero dei resti metallici di cui all'art. 2, c. 1, lettera e), punto 5 del D.P.R. 254/2003, e dei rifiuti di cui all'art. 2, c. 1, lettera f) punto 2 del decreto D.P.R. 254/2003;

7. Nel caso di avvio a smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 2 c. 1 lettera e) punti 1 e 3 del D.P.R. 254/2003, senza preventivo trattamento di taglio o triturazione, tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.

8. I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali-di cui all'art. 2, c. 1, lettera f) punto 1 del D.P.R. 254/2003 (materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriali, smurature) possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti;

9. I rifiuti identificati in carta, cartoni, plastica, ceri e residui vegetali in genere, sono smaltiti con le stesse modalità dei rifiuti urbani.

10. Le parti anatomiche riconoscibili, costituite da arti inferiori, superiori e parti di essi, nonché i resti mortali derivanti dalle operazioni di esumazioni ed estumulazione sono disciplinati dall'art. 3 del D.P.R. 254/2003.

11. Al responsabile del Cimitero compete la sorveglianza ed il rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

ART. 18 – CENTRI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI

1. Come disposto dal D.M. 8 aprile 2008 e s.m.i. è possibile il conferimento diretto da parte dell'utenza domestica e non domestica delle frazioni merceologiche di rifiuti urbani nei Centri di Raccolta ubicati sul territorio comunale secondo le modalità indicate nell'**allegato 2**, parte integrante del presente Regolamento.

2. Le tipologie e le quantità conferibili sono in relazione alla capacità funzionale del Centro di Raccolta.

3. All'interno del Centro di Raccolta è operato il raggruppamento dei rifiuti conferiti avendo riguardo alla separazione degli stessi per frazioni omogenee quanto al trasporto agli impianti di recupero e trattamento ovvero, per le frazioni non recuperabili, quanto al conferimento agli impianti di smaltimento.

4. Il Gestore provvede a contabilizzare i materiali conferiti dagli utenti al fine di consentire l'applicazione delle disposizioni del Regolamento TARI relativamente al sistema incentivante della raccolta differenziata.

5. Nel rispetto degli standard gestionali definiti nello strumento di regolazione del servizio ed in attuazione di indicazioni e norme specifiche regionali o nazionali potranno essere previsti spazi ed attività all'interno dei Centri di Raccolta volti all'avvio al riutilizzo di beni prima del conferimento secondo apposite e dettagliate modalità.

ART. 19 – CENTRI PER IL RIUSO

1. I Centri per il riuso sono aree di scambio presidiate all'interno delle quali gli oggetti e/o i materiali conferiti, se ancora suscettibili di riutilizzo, sono conservati e messi a disposizione della cittadinanza secondo le indicazioni previste dalle vigenti "Linee guida per il funzionamento dei centri comunali per il riuso" emanate dalla Regione Emilia-Romagna.

2. Tali centri possono essere ubicati in prossimità dei Centri di Raccolta e ad essi funzionalmente e strutturalmente collegati, ma fisicamente separati.

3. I centri per il riuso possono essere affidati a soggetti diversi dal Gestore che, identificati e selezionati dal Comune, sono responsabili di tutte le attività svolte all'interno.

4. I materiali conferiti sono selezionati dagli addetti dell'area, per individuare i beni destinati al riuso distinguendoli da quelli non più riutilizzabili e quindi destinati al Centro di Raccolta.
5. Con il conferimento gli utenti rinunciano al possesso dei materiali consegnati che sono immessi pertanto nella piena disponibilità del personale incaricato per il perseguimento degli scopi identificativi del Centro per il riuso.
6. Decorso un congruo periodo senza che alcun utente abbia manifestato interesse per un oggetto conferito all'area di scambio, il personale addetto può consegnare tale oggetto al Centro di Raccolta per il recupero o lo smaltimento.

ART. 20 – RACCOLTE ATTIVATE IN FORMA SPERIMENTALE

1. In accordo tra ATERSIR, Comune e Gestore, possono essere attivate forme sperimentali ed innovative di raccolta differenziata attraverso le quali sia possibile conseguire il maggior recupero di materiali ovvero il recupero di ulteriori frazioni di materiali; tali raccolte differenziate possono essere organizzate anche mediante convenzioni e protocolli con associazioni, enti o ditte private.
2. In accordo tra ATERSIR, Comune e Gestore, possono essere attivate sperimentalmente, in ambiti territoriali o per categorie di produttori, forme di raccolta differenziata finalizzate all'analisi merceologica ed alla conoscenza della composizione del rifiuto con riferimento sia ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi di smaltimento sia di ottimizzazione del recupero energetico, sia infine di tutela igienico-sanitaria ed ambientale nelle diverse fasi della gestione dei rifiuti.
3. Il Gestore, in accordo con il Comune, accompagna l'istituzione di ogni nuovo servizio di raccolta differenziata con un'adeguata campagna informativa rivolta principalmente agli utenti direttamente interessati dall'attività.
4. Con appositi atti, in accordo con il Gestore, il Comune stabilisce se il conferimento al servizio di raccolta differenziata sperimentale debba ritenersi obbligatorio ed individua eventualmente i soggetti obbligati.

ART. 21 - RACCOLTA, TRASPORTO E PESATURA DEI RIFIUTI

1. La raccolta ed il trasporto dei rifiuti sono effettuati con idonei autoveicoli autorizzati ai sensi della normativa vigente le cui caratteristiche e stato di conservazione o manutenzione saranno tali da garantire il miglior grado possibile di protezione dell'ambiente e della salute pubblica e di performance del servizio in relazione alla tipologia di territorio servito.
2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse al Gestore per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (accesso a corsie preferenziali, fermate e soste anche in zone soggette a particolari divieti, ecc.).
3. Le operazioni di pesatura dei rifiuti sono effettuate distintamente per ogni singola tipologia di rifiuto al momento del conferimento da parte del Gestore presso gli impianti di trattamento, recupero e smaltimento.
4. Il Gestore è tenuto a verificare che gli strumenti di pesatura siano tarati periodicamente al fine di garantire la riferibilità delle misure.
5. I dati riguardanti i quantitativi di rifiuti urbani raccolti, smaltiti o avviati a recupero sono conservati a cura del Gestore e messi a disposizione di ATERSIR sulla base di quanto previsto nel contratto di servizio.
6. Al fine di assicurare la conformità delle apparecchiature utilizzate per la pesatura dei rifiuti, per ogni singolo strumento utilizzato il Gestore deve riportare in apposita documentazione l'ubicazione, le modalità di taratura, i limiti di accettabilità, la frequenza di verifica e la registrazione delle operazioni di taratura e controllo effettuate.

ART. 22 – TRATTAMENTO, RECUPERO E SMALTIMENTO

1. Il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti avviene in impianti debitamente autorizzati, ai sensi delle vigenti leggi, dalle autorità regionali o provinciali secondo le modalità, gli indirizzi ed i criteri stabiliti dalle pianificazioni sovraordinate vigenti in materia.
2. Tutti i rifiuti, raccolti sia tal quali sia in modo differenziato, sono pesati prima di essere inviati a recupero o a smaltimento.

TITOLO III - NORME RELATIVE AI SERVIZI DI SPAZZAMENTO E GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

ART. 23 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il Gestore effettua la pulizia del suolo pubblico o privato soggetto ad uso pubblico, garantendone il decoro mediante attività di:
 - a) spazzamento manuale e meccanizzato di aree pavimentate;
 - b) lavaggio e disinfezione di aree pavimentate;
 - c) collocazione, manutenzione e svuotamento di cestini e contenitori porta-rifiuti;
 - d) messa in sicurezza e asportazione di scarichi abusivi di rifiuti sulle aree pubbliche;
 - e) pronto intervento per asportazione rifiuti, spazzamento e lavaggio pavimentazione a seguito di sversamenti accidentali;
 - f) trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani derivanti dalle attività di cui ai punti precedenti.
2. Le attività di cui al comma precedente sono realizzate assicurando la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi di espletamento, mediante:
 - a) adeguata programmazione e formazione degli operatori e dei mezzi impegnati;
 - b) operazioni integrative e di pronto intervento;
 - c) individuazione di soluzioni tecnologiche ed operative più affidabili e convenienti in funzione delle caratteristiche urbanistiche, della viabilità, dell'intensità del traffico veicolare, delle attività commerciali, artigianali e turistiche presenti, ed in genere dell'utilizzazione delle aree;
 - d) utilizzo di mezzi e attrezzature al minor impatto ambientale;
 - e) scelta delle modalità di esecuzione dell'attività in modo da produrre il minimo impatto sulla mobilità cittadina, compatibilmente con le necessità di servizio;
 - f) adeguata manutenzione ordinaria e straordinaria dei contenitori porta-rifiuti e delle attrezzature utilizzate per le attività;
 - g) rispetto delle prescrizioni contenute nel Codice della Strada e nei regolamenti comunali;
 - h) consultazione con i servizi comunali ambientali competenti e con il Corpo di Polizia Locale.

ART. 24 - PULIZIA DELLE SUPERFICI PAVIMENTATE

1. Sono oggetto di intervento le seguenti superfici pavimentate:
 - a) strade, piazze, marciapiedi, piste ciclabili inseriti all'interno dell'Elenco delle strade e piazze comunali, i passaggi nonché i portici situati all'interno del centro storico e quelli oggetto di particolare pressione antropica anche al di fuori del Centro Storico, così come elencati nel contratto di servizio vigente;
 - b) i tratti urbani di strade statali e provinciali.
2. Lo spazzamento delle superfici pavimentate, in relazione alle caratteristiche di ogni singola area, è effettuato manualmente con idonea attrezzatura e/o mediante idonee macchine operatrici. L'utilizzo delle "scope soffianti" omologate ed a basso impatto ambientale, è limitato alla presenza di elevata quantità di rifiuti altrimenti non raggiungibili o di foglie a terra (passaggi stagionali).
Per ridurre l'impatto acustico, il sollevamento delle polveri e l'inquinamento devono essere adottate le

seguenti misure:

- a) limitare il sollevamento delle polveri indirizzando il getto di aria con attenzione agli oggetti al suolo (quali vetro, lattine, ecc.) che potrebbero produrre rumori aggiuntivi;
- b) evitare l'ostruzione delle caditoie stradali per lo scolo delle acque meteoriche;
- c) interrompere l'utilizzo in presenza di passanti o ciclisti;
- d) utilizzare strumenti dotati delle migliori tecnologie presenti sul mercato in termini di riduzione dell'impatto acustico;
- e) utilizzare gli strumenti solo in fasce orarie preventivamente concordate e stabilite in accordo con le norme e i regolamenti vigenti.

In generale le operazioni di pulizia non dovranno causare problematiche di carattere igienico-sanitario.

3. Le attività programmate di spazzamento manuale e/o meccanizzato devono essere calendarizzate negli stessi giorni della settimana, in modo da consentire, qualora si renda necessario, l'installazione di segnaletica permanente per la regolamentazione della sosta degli autoveicoli in relazione alle giornate di intervento del servizio.

4. La frequenza e le modalità dei servizi di spazzamento sono effettuate nel rispetto degli standard gestionali definiti nello strumento di regolazione del servizio. Possono essere attivati interventi straordinari di pulizia sulla base di effettiva necessità anche previa richiesta degli uffici comunali competenti o degli organi preposti.

5. Il servizio di pulizia e sgombero rifiuti non è dovuto in aree gestite da Enti pubblici o privati diversi dal Comune, salvo specifici accordi ed in riferimento a interventi puntuali.-

6. Il Comune si riserva di istituire divieti di sosta temporanei per garantire, ove ciò sia ritenuto operativamente necessario, il corretto svolgimento del servizio nelle vie e piazze.

7. Le strade costituenti opere di urbanizzazione primaria conseguenti a strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica e privata, anche se non ancora trasferite al patrimonio comunale, possono essere oggetto di intervento in accordo con il Comune purché:

- a) siano aperte all'uso pubblico e complete delle opere di arredo e finitura collaterali;
- b) il proprietario delle aree autorizzi l'accesso ed esoneri il Gestore da responsabilità per eventuali danni che potrebbero essere causati nell'esercizio dell'attività stessa, fatte salve eventuali responsabilità derivanti da incuria o non corretto utilizzo dei mezzi;

8. Le siringhe abbandonate su strade ed aree pubbliche sono oggetto di particolari cautele all'atto della raccolta.

ART. 25 – SANIFICAZIONE E TUTELA IGIENICA

1. Con frequenza diversificata, al fine di assicurare la tutela igienico-sanitaria, viene effettuato il lavaggio con disinfezione delle superfici pavimentate che:

- a) presentano situazioni igieniche a rischio;
- b) sono oggetto di elevata frequentazione;
- c) non sono soggette al naturale dilavamento delle acque meteoriche (portici, sottopassi, ecc.);
- d) presentano uno sporco non altrimenti rimovibile (sostanze scivolose, materiali organici liquidi o semi-liquidi, incrostazioni, ecc.).

2. Al fine di garantire il decoro e la pulizia, nelle aree maggiormente frequentate e nei luoghi di aggregazione sono installati cestini porta-rifiuti e contenitori per sigarette e simili. Il Gestore concorda con il Comune la scelta e la dislocazione dei cestini, tenendo conto che:

- sono preferite, dove possibile, le posizioni nelle immediate vicinanze di attività commerciali e/o ad alta attrattività;
- i contenitori devono avere caratteristiche tali da essere compatibili con le esigenze di arredo urbano e garantire la protezione dei rifiuti da agenti atmosferici e da animali, presentare una capacità di raccolta sufficiente alle necessità.

3. Gli esercizi ed i luoghi di lavoro di cui al c. 1 lettera b) dell'art. 51 della L. 3/2003 e s.m.i che non siano dotati di locali per fumatori in grado di rispettare le prescrizioni di cui al D.P.C.M. 23 dicembre 2003 “

Attuazione dell'art. 51, comma 2 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, così come modificata dall'art. 7 della Legge 21 ottobre 2003, n. 306 in materia di tutela della salute dei non fumatori", dovranno, a propria cura e spese, posizionare, esporre e svuotare all'esterno o nelle immediate adiacenze dell'esercizio o del luogo di lavoro appositi contenitori per i mozziconi delle sigarette, sigari e similari. Il numero dei contenitori deve essere proporzionato alle porte di ingresso e uscita nonché al numero di utenti e/o frequentatori. Tale collocazione non dovrà in alcun modo pregiudicare la sicurezza degli utenti e dei passanti o ostacolare il traffico, e comunque i contenitori dovranno essere mantenuti in condizioni di decoro e svuotati a cura e a spese del titolare dell'attività.

4. Le modalità organizzative e le attrezzature impiegate per la pulizia delle superfici pavimentate sono specificate negli standard gestionali definiti nello strumento di regolazione del servizio.

ART. 26 – INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA E PRONTO INTERVENTO

1. Il Gestore, su richiesta ed in accordo con il Comune, garantisce un presidio operativo per gli interventi di pulizia straordinaria e pronto intervento.

2. Nel caso di interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti ad eventi particolarmente gravi o non prevedibili, il Gestore, su richiesta del Comune, esegue le attività di messa in sicurezza e di ripristino dello stato dei luoghi, anche coordinandosi con gli organi preposti (Polizia Locale, VVFF, ecc.).

ART. 27 – SPURGO CADITOIE E POZZETTI STRADALI

1. La pulizia di caditoie e bocche di lupo spetta al Gestore nell'ambito del servizio di pulizia stradale, mentre l'attività di spurgo pozzetti stradali non rientra nel servizio di gestione rifiuti urbani ed è separatamente regolamentata.

ART. 28 – PULIZIA DEI FABBRICATI, DELLE AREE PRIVATE SCOPERTE E LUOGHI DI USO COMUNE PRIVATI

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati nonché le aree scoperte private non di uso pubblico recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali abbandonati anche da terzi.

2. A tale scopo i soggetti di cui sopra sono tenuti a realizzare le opere necessarie ad evitare l'inquinamento e l'impaludamento, quali a titolo esemplificativo recinzioni, canali di scolo o altre opere ritenute idonee, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

3. Qualora i responsabili non provvedano alla idonea tenuta delle aree e si originino accumuli di rifiuti, in danno al decoro o alla salute pubblica, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 255 e 256 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il Sindaco dispone con ordinanza ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. l'esecuzione immediata dei lavori di ripristino dello stato dei luoghi.

ART. 29 - PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI

1. I proprietari, conduttori, amministratori, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque sia l'uso e la destinazione degli stessi, di aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, di luoghi di uso comune dei fabbricati devono conservarli costantemente liberi da materiali che possano essere classificati come rifiuti abbandonati, anche se abbandonati da terzi.

2. Allo scopo indicato al c. 1, i proprietari devono porre in essere le opere ritenute idonee onde evitare l'inquinamento e l'impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

3. In caso di scarico abusivo di rifiuti su dette aree anche ad opera di terzi e/o ignoti, il proprietario, in solido con chi eventualmente abbia la disponibilità del terreno sarà obbligato con ordinanza previa diffida alla riduzione in pristino e all'asporto e allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi qualora tale violazione sia ad essi imputabile a titolo di dolo o colpa.

ART. 30 – MERCATI

1. I concessionari ed occupanti di posti vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività, dopo averne ridotto al minimo il volume e provveduto a differenziarli per frazione merceologica in appositi contenitori. Tali rifiuti devono essere conferiti dai titolari della concessione al servizio pubblico di raccolta nel rispetto del presente Regolamento e delle modalità messe a disposizione del Gestore.
2. Con atto dirigenziale l'Amministrazione può definire speciali modalità di raccolta dei rifiuti in relazione alla specificità del singolo mercato. L'atto dirigenziale può prevedere anche l'obbligo per gli operatori commerciali di segnalare al Gestore la mancata produzione di rifiuti durante l'attività di mercato secondo le modalità indicate nello stesso atto.
3. I rifiuti putrescibili devono essere in ogni caso preventivamente chiusi in idonei sacchi a tenuta.
4. La raccolta, l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti generati in occasione di mercati saltuari e fiere autorizzate in area pubblica, salvo diversi accordi con l'Amministrazione Comunale, sono a carico dei soggetti promotori, che dovranno provvedere direttamente o con spese a proprio carico o attraverso apposito contratto con il Gestore del servizio pubblico od altro soggetto autorizzato, in relazione alle esigenze di potenziamento e di impegno straordinario del pubblico servizio normalmente prestato.

ART. 31 – ATTIVITÀ ECONOMICHE

1. I gestori di attività economiche, sia che usufruiscano di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, sia nell'adiacenza degli esercizi e dei relativi spazi pertinenziali, devono provvedere in proprio a mantenere liberi gli spazi da ogni rifiuto collegato con l'attività svolta, indipendentemente dai tempi in cui è eseguito lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio, eventualmente installando nell'area di pertinenza anche contenitori in numero adeguato alla ricezione dei rifiuti prodotti dagli utenti, conformi alle disposizioni dell'Amministrazione Comunale. Inoltre devono provvedere almeno quotidianamente al loro svuotamento.
2. All'orario di chiusura l'area deve risultare perfettamente pulita.
3. I rifiuti raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani, in particolare vanno conferiti in modo differenziato secondo il servizio di raccolta organizzato nell'area.
4. L'occupazione in concessione di aree pubbliche non deve inibire il funzionamento e la fruizione dei contenitori presenti su strada ed atti alla raccolta, né impedire la circolazione dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.

ART. 32 - AREE PROSPICIENTI LE PROPRIETÀ PRIVATE

Fermo restando quanto disposto all'art. 24 c. 1 e dall'art. 31 i proprietari delle unità immobiliari devono contribuire al mantenimento del decoro nelle aree prospicienti.

ART. 33 – CANTIERI

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico, è tenuto, sia quotidianamente che al termine dell'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo, nonché mantenere pulita l'area circostante il cantiere, qualora vi fosse movimentazione di mezzi direttamente collegati al cantiere e transitanti sulla pubblica via.
2. Analoghe disposizioni valgono per chi interviene nelle aree interessate da interventi ed opere stradali ed infrastrutturali di qualsiasi tipo.
3. In particolare dovranno essere separate le diverse tipologie di rifiuti, conferendo a smaltitori autorizzati i rifiuti speciali prodotti dall'attività di cantiere.
4. È vietato conferire rifiuti speciali o pericolosi, quali ad esempio inerti, barattoli di vernice, solventi, ecc., nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.

ART. 34 – MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

1. Qualsiasi soggetto, formale o informale, di natura pubblica o privata, in forma singola o associata, che intenda organizzare iniziative, anche senza finalità di lucro, feste, sagre, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc. su strade, piazze e aree pubbliche, sono tenuti a richiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali competenti allegando il programma delle iniziative e indicando le aree che si intendono effettivamente occupare, quindi a provvedere con oneri a proprio carico alla pulizia di dette aree dopo l'uso nonché alla rimozione e smaltimento in modo differenziato dei rifiuti prodotti durante la manifestazione, fatte salve espresse deroghe autorizzate dall'Amministrazione comunale.
2. Queste aree devono essere mantenute pulite durante l'uso, e lasciate dagli occupanti nelle stesse condizioni in cui sono state consegnate. I rifiuti derivati dalle iniziative, oggetto di raccolte differenziate, devono essere conferiti agli appositi servizi di raccolta.
3. Qualora l'organizzatore non provveda ad effettuare la pulizia dell'area, gli oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico saranno addebitati direttamente ai promotori delle manifestazioni.
4. I soggetti che organizzano tali iniziative, in particolare nel caso in cui sia prevista la somministrazione di cibo e bevande, devono attenersi alle disposizioni di cui **all'allegato 4** e dei vigenti Criteri Ambientali Minimi (CAM) per gli eventi, effettuando la raccolta differenziata di tutte le frazioni merceologiche di rifiuti che vengono prodotti sia dagli organizzatori che dai partecipanti.
5. L'occupazione autorizzata di aree pubbliche non deve inibire il funzionamento e la fruizione dei contenitori presenti su strada ed atti alla raccolta, né impedire la circolazione dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.

ART. 35 – LUNA PARK, CIRCHI, SPETTACOLI VIAGGIANTI, AREE DI SOSTA TEMPORANEA E AD USO SPECIALE

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna park e circhi devono essere mantenute pulite, quotidianamente ed al termine dell'attività, da parte degli occupanti, i quali sono altresì tenuti a restituire le aree perfettamente sgombre da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.
2. In particolare dovranno essere separate le diverse tipologie dei rifiuti, e gli occupanti dovranno provvedere direttamente o tramite apposita convenzione con il Gestore, alla pulizia delle aree, piazze o strade durante e dopo l'uso.
3. Le aree assegnate alla sosta temporanea e ad uso speciale saranno dotate degli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani. Tali aree devono essere mantenute pulite dai fruitori, i quali sono tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente Regolamento e quelle specificatamente emanate con apposite ordinanze sindacali.
4. Gli oneri relativi agli obblighi di cui ai cc .1 e 2 e ogni altro onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato, sono a carico dei titolari delle attività di cui trattasi.

ART. 36 – CARICO E SCARICO MERCI E MATERIALI

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali, che diano luogo sull'area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area ed alla completa rimozione di eventuali rifiuti prodotti. Qualora dette operazioni avvengano per fasi o tempi diversi, la pulizia deve essere effettuata al termine di ogni fase.

TITOLO IV – DIRITTI DEGLI UTENTI

ART. 37 – CARTA DEI SERVIZI

1. I diritti degli utenti sono garantiti dalla Carta dei Servizi, approvata dal Consiglio d'Ambito di ATERSIR ai sensi dell'art.7 c. 5 lett. l) della L.R. 23/2011, che contiene standard e modalità di erogazione dei servizi da parte del Gestore, ed in accordo con quanto disposto dall'autorità nazionale di gestione dei servizi ambientali (ARERA).

ART. 38 – RAPPORTO CON L'UTENZA - MODALITÀ INFORMATIVE

1. Il Comune provvede ad informare la propria cittadinanza dell'adozione del presente Regolamento.
2. Il Gestore, in accordo con il Comune, provvede ad informare gli utenti sulle modalità della raccolta dei rifiuti urbani in accordo con quanto disposto dall'autorità nazionale di gestione dei servizi ambientali (ARERA).
3. All'occorrenza, se giudicata opportuna ai fini del migliore risultato della raccolta, il Gestore previo accordo con il Comune e definizione dei relativi costi, può avvalersi di "tutor" esterni con il compito di erogare una informazione/formazione capillare ed esauriente.
4. Ogni qual volta vi siano variazioni o integrazioni rispetto al contenuto delle informazioni precedentemente divulgate, il Gestore previo accordo con il Comune deve provvedere alla loro diffusione nel più breve tempo possibile.
5. In caso di divulgazione con opuscoli sostitutivi e non integrativi, il Gestore deve ritirare il materiale precedentemente predisposto ed ancora giacente nei vari punti di distribuzione, al fine di non generare confusione negli utenti.
6. Il materiale informativo deve essere preventivamente concordato ed autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

ART. 39 – ATTIVITÀ DEL VOLONTARIATO E COOPERATIVE SOCIALI

1. Ai sensi dell'art. 7 della L. 266/ 1991 e della L.R. 12/2005, il Comune, sentito il parere del Gestore per quanto di competenza, può stipulare apposita convenzione con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri pubblici, per l'erogazione di attività, anche di carattere promozionale, o di supporto alla gestione dei rifiuti urbani, compatibili con la natura e le finalità del volontariato. Tali attività non devono in ogni caso determinare condizioni di conflittualità col servizio pubblico erogato dal Gestore.
2. Ai sensi dell'art. 10 della L.R. 12/2005 e s.m.i., il Comune, anche tramite le proprie società patrimoniali, e/o il Gestore possono concedere alle organizzazioni di volontariato l'uso a titolo gratuito degli spazi e delle attrezzature impiegati nello svolgimento dell'attività secondo le disposizioni di legge vigenti ed il Regolamento Comunale sulle forme di collaborazione tra soggetti civici e Amministrazione per lo svolgimento di attività di interesse generale e per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani.

TITOLO V – CONTROLLI, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 40 - DIVIETI ED OBBLIGHI

1. Le violazioni al presente Regolamento sono punite a norma delle leggi e disposizioni vigenti e di quanto stabilito dal successivo art. 41.
2. Oltre ai divieti espressamente citati negli articoli del presente Regolamento è vietato:
 - a) gettare, versare e depositare sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico, cartacce o altri materiali minuti, deiezioni animali, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in generale materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti, fatte salve le peculiari modalità di raccolta organizzate dal Gestore. Il medesimo divieto vige per le superfici acquee (quali rii, canali, corsi d'acqua ecc..), i fossati, gli argini, le sponde, nonché i cigli delle strade;
 - b) ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti all'interno degli appositi contenitori (cassonetti, campane, cestini, scarrabili, ecc.);
 - c) l'asporto di materiali dai contenitori/sacchetti per rifiuti;
 - d) l'incendio dei rifiuti o residui di lavorazione di qualsiasi tipo, sia in area privata che in area pubblica;
 - e) introdurre rifiuti all'interno dei pozzetti e/o delle caditoie stradali;
 - f) l'utilizzo dei contenitori qualora il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura. Quando il contenitore è pieno, l'utente è tenuto ad utilizzare quello più prossimo per capienza disponibile;
 - g) l'uso improprio, il danneggiamento, l'imbrattamento, la manomissione e lo spostamento di attrezzature (contenitori, compostiere, ecc.) e materiali (sacchi, ecc.) forniti dal Gestore;
 - h) l'esposizione di sacchi e/o contenitori dei rifiuti nelle vicinanze delle proprietà altrui, fatto salvo particolari accordi tra gli interessati;
 - i) intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che ne ostacolano il servizio;
 - l) depositare oggetti o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei contenitori in corrispondenza degli stessi;
 - m) l'utilizzo dei cestini e contenitori porta-rifiuti stradali per il conferimento del rifiuto prodotto all'interno delle abitazioni/attività.
3. È inoltre obbligo:
 - a) provvedere sempre a conferire il materiale nel modo più adeguato a prevenire la dispersione ad opera del vento od animali, al fine di mantenere pulito il punto di conferimento;
 - b) tenere i sacchi sempre ben chiusi, in modo da facilitare il servizio di raccolta e non attirare gli animali che potrebbero danneggiarli, spandendo il contenuto su suolo pubblico;
 - c) provvedere al conferimento dei rifiuti in area pubblica, per la raccolta domiciliare, nel punto di più facile accesso ai mezzi, evitando ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ridurre i disturbi alla popolazione;
 - d) segnalare agli uffici competenti per gli opportuni provvedimenti del caso, eventuali problemi relativi ad una diffusa mancanza di rispetto da parte dei cittadini o di singoli utenti delle modalità di conferimento dei rifiuti.

ART. 41 - SANZIONI

1. Ogni violazione delle norme del presente regolamento, quando non costituisca violazione di leggi o di altri regolamenti, è sanzionata ai sensi del Regolamento ATERSIR vigente in materia, approvato da parte dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti ai sensi della L.R. 16/2015 e s.m.i.
2. Le modifiche del sistema sanzionatorio del Regolamento ATERSIR o degli altri regolamenti di cui al c. 1, saranno direttamente applicabili senza necessità di adeguamento del presente Regolamento.
3. La violazione delle altre disposizioni del presente regolamento e dei provvedimenti attuativi è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 262 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'irrogazione delle sanzioni

amministrative pecuniarie per la violazione del presente Regolamento è di competenza del Comune, cui spettano i relativi proventi.

5. Nell'ambito del procedimento sanzionatorio è disposto il recupero delle spese legate alla produzione e notifica dei verbali di accertamento, ai sensi dell'art. 16 c. 1 della L. 689/1981, nella misura prevista dall'art. 2 del D.M. 12/9/2012.

6. All'accertamento dei fatti costituenti violazioni del presente Regolamento provvedono il Corpo di Polizia Locale, il Corpo di Polizia della Città Metropolitana di Bologna, gli operatori dell'ARPAE e del Servizio di Igiene Pubblica della ASL competente, le guardie ecologiche volontarie ai sensi della L.R. 23/1989, gli Agenti Accertatori ai sensi del Regolamento ATERSIR ed in generale gli Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria a norma dell'art. 57 del C.P.P.. Le violazioni del presente Regolamento possono essere accertate e contravvenute anche da agenti e funzionari del Comune appositamente delegati dal Sindaco secondo la vigente normativa.

ART. 42 - ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI

1. Ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela dell'ambiente e non si possa altrimenti procedere, il Sindaco può emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a particolari forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti.

ART. 43 - VIDEOSORVEGLIANZA

1. Qualora non risulti possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi è possibile ricorrere a sistemi di videosorveglianza:

- a) per le attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose;
- b) nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente.

2. L'installazione e l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza per le finalità suddette deve avvenire nel rispetto del Regolamento U.E. 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

3. Il Settore competente individua le aree da sottoporre a videosorveglianza e, previa specifica intesa con il Corpo di Polizia Locale, adotta le decisioni in merito all'installazione del sistema di videosorveglianza sulla base di idonea istruttoria; l'utilizzo del sistema spetta al Corpo di Polizia Locale in qualità di organo di polizia amministrativa per le sole finalità di cui al c. 1, fatte salve specifiche richieste investigative dell'Autorità Giudiziaria o di polizia giudiziaria.

ART. 44 - NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente Regolamento, ivi compresi gli allegati che ne formano parte integrante, entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale è abrogato il precedente Regolamento in materia DC/PRO/2018/24 Pg. N. 483058/2018, nonché ogni norma comunale con esso contrastante.

3. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si applicano le norme e le disposizioni vigenti in materia.

ALLEGATO n. 1

ELENCO E CODICI E.E.R. DEI RIFIUTI PRODOTTI DA UTENZE NON DOMESTICHE ASSIMILABILI PER NATURA E COMPOSIZIONE

Materiali di cui all'allegato L-quater del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. 116/2020

Frazione	Descrizione	EER
Rifiuti organici	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
Carta e Cartone	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
Plastica	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
Legno	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso di quello di cui alla voce 200137	200138
Metallo	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
Imballaggi compositi	Imballaggi materiali compositi	150105
Multimateriale	Imballaggi in materiali misti	150106
Vetro	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
Tessile	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
Toner	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317	080318
Ingombranti	Rifiuti ingombranti	200307
Vernici, inchiostri, adesivi, resine	Vernici, inchiostri, adesivi, resine diversi da quelli di cui alla voce 200127*	200128
Detergenti	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
Altri rifiuti	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
Rifiuti urbani indifferenziati	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

ALLEGATO n. 2

ELENCO DELLE UTENZE NON DOMESTICHE CHE POSSONO PRODURRE RIFIUTI ASSIMILABILI AI RIFIUTI URBANI PER NATURA E COMPOSIZIONE

Attività di cui all'allegato L-quinquies del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. 116/2020

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri.
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5. Stabilimenti balneari.
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante.
8. Alberghi senza ristorante.
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali
12. Banche ed istituti di credito.
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16. Banchi di mercato beni durevoli.
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22. Mense, birrerie, hamburgerie.
23. Bar, caffè, pasticceria.
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
27. Ipermercati di generi misti.
28. Banchi di mercato generi alimentari.
29. Discoteche, night club.
30. Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti.

ALLEGATO n. 3

CENTRI DI RACCOLTA EX D.M. 2 APRILE 2008 E S.M.I. (STAZIONI ECOLOGICHE ATTREZZATE)

I Centri di Raccolta (CDR) - altresì detti Stazioni Ecologiche Attrezzate (SEA) - hanno la funzione primaria di assicurare il conferimento dei flussi delle varie frazioni di rifiuti urbani (o speciali ove consentito) e devono inoltre:

- integrarsi con il sistema di raccolta differenziata esistente sul territorio e con le altre strutture adibite al recupero dei rifiuti;
- permettere all'utenza il conferimento dei rifiuti che per la loro natura, pericolosità o dimensioni, ovvero per motivazioni economiche o di strutturazione del servizio, non sono compatibili con le raccolte domiciliari, le raccolte con contenitore stradale o su chiamata;
- consentire la possibilità di conferire, da parte dell'utenza domestica, i rifiuti per i quali sia stato stabilito uno specifico divieto di conferimento all'interno del normale circuito di raccolta del rifiuto indifferenziato;
- consolidare le iniziative di raccolta differenziata, anche attraverso l'adozione di sistemi di incentivazione economica;
- facilitare un rapporto di comunicazione diretto fra gestore del servizio pubblico ed utenza servita.

A) UTENZA AMMESSA E MODALITÀ DI ACCESSO

L'accesso al CdR è consentito a:

- utenze domestiche: cittadini residenti o domiciliati;
- utenti non residenti ma detentori di utenze domestiche ubicate nel territorio comunale;
- turisti presenti sul territorio comunale;
- utenze non domestiche: attività commerciali, direzionali, di servizio e produttive aventi sede o unità locali in Comune, limitatamente alla parte di rifiuti da esse prodotti di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 8 aprile 2008 e s.m.i.;
- associazioni iscritte all'albo delle libere forme associative od altri registri;
- utenze ammesse in forza di Accordi di Programma sottoscritti dai soggetti interessati, secondo le modalità previste dagli Accordi stessi.

L'accesso all'utenza è consentito solo durante i giorni e gli orari di apertura della stessa esclusivamente al fine di effettuare le operazioni di conferimento; tali orari sono esposti su apposita cartellonistica posta in ingresso dei CdR.

Le modalità di accesso sono regolate in funzione dell'utenza presenze in rapporto alle aree di sosta, al fine di garantire il presidio dei conferimenti nel rispetto delle normative vigenti in termini di sicurezza.

Previa adeguata informazione agli utenti, gli abituali orari di apertura potranno essere variati nel corso dell'anno in funzione della maggiore o minore fruizione prevedibile stagionalmente o sulla base di esigenze particolari (stagione turistica, fiere, mercati, esposizioni e manifestazioni di varia natura, periodi di chiusura per manutenzioni straordinarie, ecc.).

A fini identificativi, gli utenti dovranno esibire, se richiesto, documento di riconoscimento o altro strumento di identificazione.

Il Gestore è tenuto a rilasciare all'Utente, come promemoria nel caso di conferimenti di materiali che danno origine a sconti e/o riduzioni in tassa rifiuti, lo scontrino emesso dalla stampante collegata al sistema di pesatura o altro documento manuale, recante la data, l'ora, con i dati identificativi, la tipologia ed il peso di rifiuto conferito. Tale scontrino può essere utilizzato dall'Utente per gli usi consentiti dalla legge, oltre che come verifica all'atto dell'erogazione del relativo sconto nonché a fornire agli Utenti tutte le indicazioni necessarie per la corretta esecuzione delle attività di conferimento.

Non sono posti limiti al conferimento, salvo esigenze di gestione dei quantitativi conferiti in relazione alle capacità di stoccaggio e caratteristiche strutturali e logistiche di ogni CdR. L'Amministrazione Comunale si riserva inoltre specifici controlli in caso di conferimenti anomali.

B) TIPOLOGIE DI RIFIUTI CONFERIBILI

Sono conferibili le seguenti tipologie di rifiuti:

- carta e cartone (sacchetti di carta, imballaggi in cartone, scatole per alimenti e cartoni per bevande compresi i contenitori in tetra-pack, giornali, riviste, libri, quaderni, fotocopie e fogli vari, ecc.)
- vetro (bottiglie, contenitori ed oggetti in vetro, vasetti, bicchieri, lastre, ecc.)
- plastica (bottiglie e flaconi per bevande, shampoo, detergenti, cosmetici e contenitori per liquidi in genere, sacchetti per la spesa, buste, pellicole, vaschette e confezioni per alimenti, reti per frutta e verdura, cellophane, polistirolo, cassette, teli, ecc.)
- alluminio e banda stagnata (lattine, scatolette, barattoli, fogli e vaschette, bombolette spray vuote non rientranti tra quelle etichettate come pericolose, tossiche, infiammabili o corrosivi),
- metalli ferrosi e non ferrosi (arredi e oggetti in metallo, ecc.)
- legno (imballaggi, mobilio, ecc.)
- sfalci e potature (fiori, erba, ramaglie, potature, ecc.)
- pneumatici (provenienti da utenze domestiche)
- ingombranti (divani, mobilio, materassi, ecc.)
- RAEE (frigoriferi, congelatori, condizionatori, lavastoviglie, lavatrici, televisori, computer, monitor, stampanti e altri elettrodomestici, ecc.)
- indumenti usati (abiti, borse, scarpe, ecc.)
- inerti da piccole demolizioni domestiche (rottami muratura, lavabi, lavandini, ecc.)
- oli e grassi vegetali
- oli minerali esausti
- pile, batterie e accumulatori esausti (provenienti da utenze domestiche)
- farmaci scaduti
- cartucce, nastri stampanti, toner (provenienti da utenze domestiche)
- contenitori di qualunque natura contenenti solventi o pesticidi o acidi e sostanze alcaline
- prodotti fotochimici
- tubi fluorescenti
- contenitori etichettati T e/o FC (tutti i prodotti che riportano i simboli irritante, infiammabile, corrosivo e tossico e le loro confezioni, indipendentemente dal materiale che le compone)
- vernici, inchiostri, adesivi e resine
- detergenti

C) MANUTENZIONE DEL VERDE

I rifiuti vegetali costituiti da sfalci, ramaglie, potature da aree pubbliche sono rifiuti urbani ai sensi della normativa vigente. Per quanto concerne la manutenzione del verde da aree private è consentito solo il conferimento di sfalci e foglie solamente da parte delle utenze domestiche che li hanno prodotti.

D) MANUTENZIONI EDILI

Alcuni rifiuti originati dalle attività di costruzione e demolizione da parte utenze domestiche, quali ad esempio i "miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06 (EER 17 01 07)" qualora derivati da "piccoli interventi di manutenzione di locali o strutture di civili abitazioni" possono essere conferiti al CdR fino alla soglia giornaliera indicativa di 0.5 metri cubi. Al fine di favorire una corretta gestione di tali rifiuti si individuano i seguenti limiti da parte di ciascuna utenza domestica per i rifiuti aventi EER 17 02 07 derivanti da manutenzione eseguita direttamente dal

conduttore della civile abitazione: 300 Kg/giorno e 1.000 Kg/anno.

E) MODALITÀ DI CONFERIMENTO E NORME DI COMPORTAMENTO PER GLI UTENTI

Gli utenti devono conferire al CdR esclusivamente i rifiuti ammessi, suddivisi per tipologie e negli appositi contenitori o aree di raccolta; nel caso di conferimento di rifiuti pericolosi, dovranno rivolgersi all'addetto adibito alla gestione per l'accesso ai locali e/o aree ove sono posti i contenitori appositi.

Si forniscono di seguito alcune modalità di conferimento per le principali tipologie di rifiuti oggetto di raccolta:

- carta e cartone devono essere possibilmente compattati per ridurre l'ingombro, togliendo inoltre eventuali parti adesive, in plastica o metallo; i contenitori in cartone per bevande (ad es. tetra-pack) andranno preventivamente ripuliti da eventuali residui;
- le ramaglie dovranno essere possibilmente spezzate per ridurre il volume;
- vetro e lattine dovranno essere preventivamente ripulite da eventuali residui e possibilmente privati dei tappi di chiusura;
- bottiglie e flaconi in plastica devono essere preventivamente ripulite da eventuali residui e schiacciate per ridurre l'ingombro;
- particolare cura deve essere posta relativamente alle operazioni di conferimento di tutti i rifiuti che possono disperdere nell'ambiente le sostanze pericolose in essi contenuti.

Gli utenti sono tenuti all'osservanza delle seguenti regole:

- se indicato dal personale l'utente è tenuto a far pesare/misurare i propri conferimenti; in ogni caso l'utente ha diritto a far pesare/misurare i propri conferimenti al fine di vedersi riconosciute le agevolazioni previste;
- seguire le indicazioni del personale preposto alla gestione del CdR, nonché quelle riportate su apposita segnaletica e cartellonistica;
- soffermarsi nell'area esclusivamente per il tempo strettamente necessario al conferimento, evitando di sostare soprattutto nelle aree di raccolta e di movimentazione di materiali;
- conformarsi alle prescrizioni impartite relativamente alle modalità di conferimento dei rifiuti.

È fatto espresso divieto di:

- abbandonare qualsiasi tipologia di rifiuto all'esterno del CdR;
- introdursi nel CdR al di fuori dei giorni ed orari di apertura;
- gettare rifiuti di qualsiasi genere all'interno del CdR oltre la recinzione;
- occultare, all'interno di altri rifiuti, rifiuti non ammessi nel CdR;
- introdurre tipologie di rifiuti in contenitori o aree di raccolta destinati ad altre tipologie;
- abbandonare qualsiasi tipologia di rifiuto al di fuori delle aree o contenitori destinati alla raccolta presenti nel CdR ;
- asportare rifiuti già raccolti presso il CdR;
- arrecare danni alle strutture, attrezzature, contenitori e quant'altro presente nel CdR;
- non ottemperare alle indicazioni del personale addetto alla gestione.

ALLEGATO n. 4

LINEE GUIDA PER LA GESTIONE SOSTENIBILE DEI RIFIUTI DURANTE GLI EVENTI/MANIFESTAZIONI

1. RIFERIMENTI PRINCIPALI

- Linee Guida per gli Eventi Sportivi Sostenibili della Regione Emilia-Romagna (DGR 1711/2019)
- Strategia regionale per la riduzione dell'incidenza delle plastiche sull'ambiente (Strategia #PlasticFreeER) (DGR 2000/2019)
- Piano Regionale di gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle aree inquinate 2022-2027 (DAL 87/2022)
- Linee guida per il recupero, la distribuzione e l'utilizzo di prodotti alimentari per fini di solidarietà sociale (DGR 793/2022)
- Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'organizzazione e realizzazione di eventi (DM 459/ 2022)

2. AZIONI:

- INDIVIDUAZIONE DI UN RESPONSABILE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI E LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI (obbligatoria)

- RACCOLTA DIFFERENZIATA (obbligatoria)

Aree di preparazione/somministrazione

- a) Presenza di contenitori per tutte le frazioni merceologiche prodotte negli spazi di preparazione
- b) Formazione degli addetti al corretto conferimento
- c) Riduzione degli imballaggi contenenti gli alimenti (es. utilizzo di confezioni formato famiglia, rifornimento con ricariche, acquisto prodotti ortofrutticoli freschi sfusi)
- d) Utilizzo stoviglie e posate di una sola categoria merceologica (biodegradabile/carta) destinate a raccolta differenziata

Promozione

- a) Utilizzo di carta ecologica o riciclata per il materiale informativo e promozionale della festa

Area di conferimento da parte di clienti/partecipanti

- a) Istruzioni per la raccolta differenziata nei pressi dei punti di produzione del rifiuto da parte del cliente/partecipante
- b) Presidio dei punti di raccolta da parte degli operatori/volontari
- c) Coinvolgimento dei partecipanti nella corretta raccolta
- d) Raggruppamento di tali contenitori in punti di raccolta

- BUONE PRATICHE DI RIDUZIONE DEI RIFIUTI

a) Utilizzo di stoviglie lavabili e riutilizzabili, per la somministrazione dei pasti e delle bevande

- Utilizzo di piatti e posate riutilizzabili per tutte le portate
- Utilizzo esclusivo di bicchieri riutilizzabili, inclusi quelli per bibite e birra, anche se servite al banco
- Utilizzo di stoviglie lavabili e riutilizzabili (intero servizio con posate, bicchieri e piatti riutilizzabili per tutte le portate compresi dolci e caffè)
- Scelta di pietanze che non richiedano l'utilizzo di stoviglie
- Riutilizzo degli imballaggi utilizzati per portare il cibo (in caso di feste auto-organizzate)

b) Riduzione dei rifiuti sulle bevande

- Utilizzo di acqua naturale dell'acquedotto, in caraffe a rendere e utilizzo di acqua gassata in bottiglie in vetro (vuoto a rendere)
- Utilizzo di erogatori per acqua naturale, fredda e gassata, collegati all'acquedotto, e caraffe a rendere (in alternativa al punto precedente)
- Fornitura di bicchieri con restituzione su cauzione

c) Riduzione dei rifiuti di alimenti non utilizzati o residui alimentari

- Accordi con associazioni solidaristiche, altre associazioni e/o piattaforme volte al recupero degli alimenti, canili o gattili per il recupero di alimenti non utilizzati
- Fornitura di contenitori per il recupero di alimenti non utilizzati